

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4243-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, PIANETTA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D’ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e VENTUCCI

(V. Stampato n. 4243)

approvato dal Senato della Repubblica il 2 dicembre 1999

modificato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 2000*

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti.

2. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, tra i componenti della Commissione.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti, **dopo averne preliminarmente verificato la provenienza, l'autenticità e l'affidabilità.**

2. **L'inchiesta deve accertare in particolare:**

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

b) le azioni degli organi preposti alla sicurezza, in relazione alle loro competenze e attribuzioni di legge.

3. *Identico.*

4. **L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.**

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi componenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

Art. 3.

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico*

Art. 2.

1. *Identico.*

2. La Commissione, entro **tre** mesi dal suo insediamento e comunque non oltre **quattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi componenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

Art. 3.

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico

Art. 6.

Identico

Art. 7.

Identico

